

dal commissario straordinario e, di conseguenza, l'ARPA denunciava l'intera vicenda all'autorità giudiziaria.

Tuttavia, va rilevato che l'AUSL competente ha effettuato periodici controlli sui pozzi ad uso domestico e che a tutt'oggi i controlli eseguiti non hanno posto in evidenza la presenza di inquinanti riconducibili al sito.

Successivamente, in data 4 novembre 2015, l'ARPA effettuava un ulteriore sopralluogo presso il sito, riscontrando e accertando che « all'interno dell'area dello stabilimento Caffaro risultano realizzati i quattro pozzi di captazione previsti ed il loro collegamento al sistema di trattamento previsto dal progetto di bonifica della falda e dall'autorizzazione allo scarico » e che inoltre « è risultato attivato il collegamento alla rete elettrica e funzionante il quadro di controllo asservito all'impianto di trattamento stesso », ma che « l'impianto di emungimento è tuttavia spento e non risultano in corso le attività di collaudo propedeutica alla sua messa a regime ».

Inoltre l'ARPA accertava inoltre che « non risulta realizzata né in corso di realizzazione la messa in sicurezza (MISP) delle aree di suolo/sottosuolo caratterizzate da concentrazioni di inquinanti superiori alle concentrazioni soglia di rischio, poste nell'area verde prospiciente lo Scolo Riolo ».

Preso atto dello stato dei luoghi, il comune di Galliera, con nota in data 28 novembre 2015, trasmetteva alla regione Emilia-Romagna il progetto preliminare « Stima di massima di bonifica », relativo all'intervento di messa in sicurezza permanente e di bonifica del sito Caffaro (ex SIAPA), dell'importo complessivo di euro 6.500.000, approvato con DGC n. 84 del 28 novembre 2015 e da realizzare in tre diversi stralci funzionali (2.500.000 di euro per l'annualità 2016, 2.000.000 di euro per l'annualità 2017, 2.000.000 di euro per l'annualità 2018).

La regione Emilia-Romagna, con DGR 2068/2015 del 14 dicembre 2015 concedeva, per la realizzazione del primo stralcio dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica, un finanziamento di euro 2.500.00, di cui euro 1.744.150, liquidabili ad avvenuta acquisizione da parte del comune di Galliera dell'area interessata dalla bonifica.

Il primo stralcio attiene al « Recupero e smaltimento del materiale contaminato, stimato in un'area di mq 1.000 per una profondità media di m 2,00 », nonché al « Completamento del sistema di pompaggio comprendente tutte le opere necessarie per garantire il funzionamento del sistema » (quadro elettrico, posa tubature, pozzetti d'ispezione e di raccolta acque ecc.).

Grazie a tale copertura finanziaria, il comune di Galliera, nel mese di febbraio 2016, con ordinanza n. 1/2016, ha assunto, in via sostitutiva e ai sensi e per gli effetti degli articoli 250 e 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'avvio e l'attivazione degli impianti di emungimento e bonifica della prima falda acquifera.

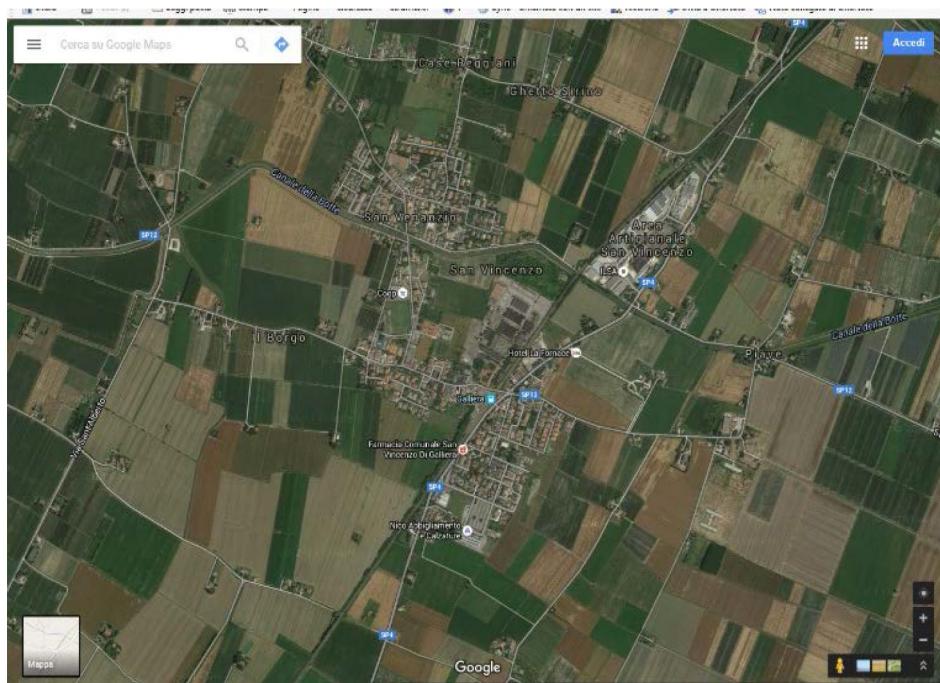
6.2 Gli interventi di messa in sicurezza permanente e di bonifica del sito da parte del comune di Galliera, in via sostitutiva

Come si è sopra rilevato, il comune di Galliera, con il contributo della regione, ha conferito alla società Ecologia Environmental So-

lution di Zola Predosa l'incarico della gestione e del monitoraggio dei due impianti di pompaggio dell'acqua di falda (uno all'interno dell'area dell'ex stabilimento e uno presso l'ex scuola adiacente), che viene scaricata nello Scolo Riolo, dopo trattamento con nuovi impianti *ad hoc*.

L'impianto attivato nel 2016 proseguirà la sua azione prevista per dieci anni.

Per quanto riguarda la contaminazione dei suoli, il comune di Galliera sta elaborando un progetto di bonifica, che dovrà essere condiviso dalla conferenza dei servizi e approvato con delibera dall'amministrazione comunale.



Il progetto, in corso di valutazione, fa seguito al documento di analisi di rischio sanitario e ambientale, redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, quindi, approvato dalla conferenza di servizi tenutasi presso il comune di Galliera in data 10 novembre 2016.

Su richiesta dell'amministrazione comunale, l'analisi di rischio ha elaborato diversi scenari, secondo differenti ipotesi di destinazione d'uso, allo scopo di fornire un supporto all'amministrazione comunale nella scelta della destinazione urbanistica del sito.

Per l'elaborazione dell'analisi di rischio, il sito è stato suddiviso in due sub-aree, distinte secondo gli usi pregressi e richiamate nella figura qui di seguito riportata:

- l'area ubicata nella porzione nord del sito, che non è mai stata sede di impianti produttivi, denominata « area verde »;
- l'ex area produttiva su cui insistevano le attività produttive.



Figura 3 : Identificazione dell'ex area produttiva e dell'area verde

Su esplicita indicazione dell'amministrazione comunale, il progetto di bonifica è stato sviluppato con riferimento agli obiettivi di bonifica calcolati per un uso a verde pubblico dell'area verde e per un uso misto residenziale e servizi, con area completamente pavimentata, per l'ex area produttiva.



Figura 3-1: Suddivisione degli utilizzi previsti nell'ex area produttiva nello Scenario 3

Le soluzioni progettuali possibili per l'area delle marcite, ove sono presenti rifiuti interrati, sono lo smaltimento ovvero la messa in sicurezza permanente.

È stata effettuata una analisi preliminare tecnico economica, sulla base della quale l'amministrazione comunale ha dato indicazione di procedere alla progettazione di un intervento di messa in sicurezza permanente dell'area marcite.

Il progetto è stato redatto sulla base di informazioni derivanti, in via prevalente, dalle indagini di caratterizzazione ambientale eseguite sul sito nei primi anni 2000 e, in parte, dalla documentazione inerente le attività di monitoraggio delle acque sotterranee, risalenti ad anni recenti (2011–2015). In tale contesto è stato indispensabile prevedere una fase di indagine integrativa.

All'attuale stato di conoscenza è stato stimato un intervento su 50.000 metri cubi in banco di suoli, per una superficie di circa 4 ettari, pari a circa un quarto dell'estensione dell'intero sito.

Sulla base delle caratteristiche specifiche del sito, determinate dal tipo, grado e volumi dei suoli contaminati, è stata condotta la disamina delle tipologie di interventi di bonifica applicabili, che ha determinato la progettazione di un intervento integrato tra più tecnologie, e nello specifico:

- lo scavo e lo smaltimento del suolo contaminato in impianti esterni per i terreni degli areali (AP04 e AP06), caratterizzati da elevate concentrazioni di fitofarmaci, idrocarburi e rame;

- l'utilizzo della tecnica del biorisanamento *in situ* per gli areali superficiali e profondi caratterizzati da concentrazioni di inquinanti medio basse.

In particolare per gli areali di intervento superficiale, è previsto il trattamento *in loco*, mediante la movimentazione del primo metro di suolo, l'aspersione di prodotti stimolatori della biodegradazione e arature periodiche, al fine di garantire le idonee condizioni di ossigenazione del suolo. Negli areali profondi è stato previsto un trattamento *on site*, procedendo allo scavo del suolo contaminato e alla formazione di cumuli in area di cantiere interna al sito. I prodotti stimolatori della biodegradazione saranno sparsi sui cumuli, che saranno periodicamente rivoltati per garantire l'ossigenazione (biopila dinamica). Al termine del trattamento, i terreni bonificati saranno impiegati per il ritombamento degli scavi.

Nell'area verde, denominata zona « marcite », dove è stata rinvenuta la presenza di scarti delle precedenti lavorazioni industriali, in considerazione degli elevati tenori di contaminanti riscontrati e del volume dei materiali contaminati e terreni potenzialmente contaminati (stimato in circa 13.000 metri cubi) viene previsto un intervento di messa in sicurezza permanente (MISP) dell'area, mediante il completo confinamento superficiale e laterale del volume, tramite la realizzazione di una copertura sommitale impermeabile e la completa cinturazione del volume con diaframma plastico cemento-bentonitico intestato nei materiali a bassa permeabilità presenti con continuità al di sotto dell'area verde.

Per quanto riguarda la falda, dagli ultimi dati disponibili di concentrazione, relativi al monitoraggio eseguito nel mese di novembre 2015 sui piezometri interni al sito, è emerso che le acque di prima falda sottostanti l'ex stabilimento Siapa presentano una contaminazione diffusa da solventi clorurati, sebbene di entità contenuta, nonché una contaminazione da fitofarmaci (aldrin e dieldrin), anch'essa di entità assai modesta e localizzata.

Pertanto, non essendo possibile riconoscere all'interno del sito una o più aree sorgenti, caratterizzate da concentrazioni più elevate, sulle quali concentrare interventi volti a una significativa riduzione delle concentrazioni, il progetto prevede il mantenimento del sistema di barrieramento idraulico con trattamento della falda già attivo, la cui funzione è quella di impedire la diffusione della contaminazione verso

l'esterno, ma che nel contempo opera una progressiva riduzione della massa inquinante presente in fase disciolta.

6.3 Gli ultimi sviluppi della fase procedurale delle operazioni di bonifica

Infine, con comunicazione in data 12 maggio 2017 (doc. 2006/1), il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Galliera, Stefano Pedriali, ha comunicato:

1) che, in data 10 novembre 2016, è stata approvata l'analisi di rischio dalla conferenza dei servizi per la bonifica e messa in sicurezza permanente del sito contaminato, di proprietà Caffaro, denominato « ex Siapa », con la prescrizione di provvedere ad integrare le indagini da sviluppare sull'area, una volta ottenutane la disponibilità;

2) che, in data 17 gennaio 2017, è stato depositato il « progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente », per un importo complessivo di 10.874.329,83 di euro;

3) che, al fine di dare attuazione alla deliberazione della giunta regionale n. 2068/2015, con la quale è stato concesso al comune di Galliera un contributo di euro 2.500.000 per il primo stralcio della messa in sicurezza e bonifica del sito « ex Siapa », è stato redatto e depositato in data 21 marzo 2017 il primo stralcio funzionale, per l'importo complessivo di 1.898.706,58 di euro.

Quanto alle operazioni in corso, il responsabile dell'ufficio tecnico ha riferito che, in data 14 aprile 2016, è stata attivata la barriera idraulica con il servizio di gestione e manutenzione degli impianti *pump and treat*, tuttora funzionante, utilizzando parte delle risorse del citato contributo regionale e che sono in corso gli approfondimenti necessari con il commissario straordinario della procedura, allo scopo di ottenere la disponibilità dell'area, per procedere alla integrazione delle indagini ed eventualmente calibrare i progetti agli ultimi rilievi, come prescritto dalla conferenza dei servizi.

7. Considerazioni finali

Alla stregua dell'ultima relazione dell'ISPRA del mese di settembre 2016, considerati i fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente, per l'importo complessivo di 73.911.648 (13.069.086 + 46342.562 + 14.500.000), il costo degli interventi necessari per il ripristino ambientale dei tre SIN (Torviscosa, Brescia e Colleferro) viene complessivamente valutato nella somma di 1.236.584.155 di euro, a fronte della precedente valutazione del 2009 di 3.439.037.876,46 di euro.

Come si è visto, ad oggi, la nuova determinazione del danno ambientale operata da ISPRA non risulta dedotta nell'unico giudizio di opposizione, pendente ancora nella fase del merito, davanti il

tribunale di Milano, posto che i decreti del tribunale di Udine, che hanno rigettato l'opposizione all'esclusione dallo stato passivo della Caffaro Chimica Srl in amministrazione straordinaria e della Caffaro Srl in amministrazione straordinaria del credito preteso dal Ministero dell'ambiente per danno ambientale, non pendono davanti ai giudici di merito (nella specie, la Corte d'appello di Trieste), bensì pendono in Cassazione, che è giudice di legittimità.

Ciò precisato sul piano dell'iter processuale, va preso atto del fatto che, finora, tutti i giudici di merito (tribunale di Milano e di Udine, nelle loro articolazioni), che si sono occupati del credito di euro 3.439.037.876,46, come preteso nelle varie cause civili proposte dal commissario straordinario di SNIA in amministrazione straordinaria e dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, in nome e per conto del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'economia e delle finanze, non lo hanno riconosciuto, non per un problema legato al suo rilevante importo, bensì perché si tratta di un credito eventuale e non certo.

Sul punto, va osservato che il credito per danno ambientale, preteso dal Ministero dell'ambiente, difeso dall'Avvocatura dello Stato, a seguito dell'opposizione svolta del commissario straordinario, avvocato Marco Cappelletto, non è stato ammesso al passivo delle procedure di amministrazione straordinaria di Caffaro Srl, di Caffaro Chimica Srl e di SNIA Spa, rispettivamente, pendenti le prime due, davanti il tribunale di Udine e la terza davanti il tribunale di Milano.

La mancata ammissione allo stato passivo del credito per danno ambientale ha determinato la soccombenza «per carenza di interesse» del commissario straordinario e dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano nell'azione di responsabilità promossa nei confronti di amministratori e sindaci della SNIA e delle società che ne avevano il controllo (cfr. sentenza tribunale Milano – sezione specializzata in materia di impresa – n. 1795/2016)

La peculiarità della vicenda sta nel fatto che è lo stesso commissario straordinario, attore nella suddetta azione di responsabilità, a contestare il credito per danno ambientale e, tuttavia, la domanda di condanna nei confronti di amministratori e sindaci viene dallo stesso commissario straordinario di SNIA espressamente subordinata al fatto che il relativo credito possa venire riconosciuto in sede giudiziaria, all'esito dei giudizi promossi dal lui medesimo e dall'Avvocatura dello Stato.

Questa prospettazione – sostenuta sia dal Commissario straordinario, che ha promosso la causa, sia dall'Avvocatura dello Stato, che è intervenuta nel giudizio *ad adiuvandum* – viene dal tribunale di Milano giudicata quasi abnorme, con la conseguente pronunzia di inammissibilità sia della domanda del commissario straordinario, sia dell'intervento esplicito dall'Avvocatura dello Stato, in quanto il diritto di cui viene richiesta la tutela (ovvero il diritto al risarcimento di asseriti danni ambientali) non è affatto dedotto come «esistente» ma, al contrario, lo stesso attore (SNIA in amministrazione straordinaria) rivendica espressamente, addirittura, l'inesistenza dei presupposti che potrebbero determinare quel danno al patrimonio sociale, nel caso di rigetto definitivo dell'opposizione allo stato passivo, proposta dall'Avvocatura dello Stato, in nome e per conto del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Invero, solo l'ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di SNIA potrebbe legittimare una domanda risarcitoria nei confronti dei numerosi convenuti, ma ciò solo in astratto, in quanto il danno ambientale deve essere provato in concreto, in uno con la responsabilità degli amministratori che lo hanno provocato e del nesso causale della loro condotta rispetto agli eventi dannosi.

In sostanza, non si può non concordare con il tribunale di Milano sul fatto che, fintanto che il credito per danno ambientale non viene ammesso al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della SNIA, non può essere preso in considerazione per una pronuncia di condanna degli amministratori, dei sindaci e dei soci diretti e indiretti della stessa SNIA al risarcimento di tale danno, trattandosi di credito che è del tutto incerto, sia sotto il profilo dell'*an debeatur*, sia sotto il profilo del *quantum*.

Inoltre, con la citata sentenza n. 1795/2016, il tribunale ha rigettato tutte le altre domande proposte dal commissario straordinario nei confronti degli amministratori, sindaci e soci di riferimento di SNIA.

In particolare, il tribunale ha rigettato le domande di risarcimento danni — distinti in danno « istantaneo (euro 572.000.000) e danno « incrementale » (euro 192.858.000) — in relazione alla cosiddetta scissione distrattiva della SORIN, società posseduta dalla stessa SNIA, alla quale era stato attribuito il « comparto biomedicale » ».

Complessivamente, le voci di danno richieste dal Commissario straordinario per la vicenda SORIN (danno « istantaneo » e danno « incrementale ») ammontano a euro 764.858.000,00 (euro 572.000.000,00 + euro 192.858.000,00).

Il tribunale, con ampia motivazione, esclude innanzitutto che, nell'arco di tempo 2000-2003, vi sia stato un travaso di risorse, per l'importo di euro 572 milioni, dal « settore chimico » al « settore biomedicale » ed esclude altresì che le sofferenze del settore chimico siano conseguenza diretta di tale scissione, per l'importo richiesto di euro 192.858.000,00.

Si è trattato in particolare della cessione, giudicata pienamente legittima, da parte di SNIA Holding, di una partecipazione a lei stessa facente capo e del successivo utilizzo dei mezzi finanziari così acquisiti, indiscutibilmente di propria esclusiva o pertinenza, per altri investimenti in ulteriori attività reputate maggiormente remunerative.

Ancora, il tribunale di Milano — sezione specializzata in materia di impresa — con altra successiva sentenza n. 4101/2016, il tribunale di Milano — sezione specializzata in materia di impresa — ha rigettato una « domanda di accertamento » di credito dell'importo di euro 572.082.455, proposta dal commissario straordinario nei confronti della SORIN Spa, nonché una « domanda di condanna » proposta in via riconvenzionale dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (Ministero dell'ambiente, Ministero dell'economia e delle finanze, ecc.), volta ad accertare e dichiarare che SORIN è corresponsabile in solido con SNIA per i danni ambientali arrecati ai SIN di Torviscosa, Brescia e Colleferro e, per l'effetto, condannarla a pagare alle pubbliche amministrazioni anzidette l'ammontare di euro 3.439.037.876,46, oltre interessi e rivalutazione.

Le motivazioni del rigetto sono identiche a quelle contenute nella sentenza n. 1795/2016, relativa all'azione di responsabilità, promossa dal commissario straordinario nei confronti degli amministratori, sindaci e soci di riferimento di SNIA e si risolvono tutte nella considerazione che il credito preteso dal commissario straordinario di SNIA in amministrazione straordinaria è privo di ogni concretezza e attualità, in quanto dipende da un fatto del tutto eventuale, rappresentato dall'ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della SNIA del credito per i danni ambientali, asseritamente subiti dai tre SIN (Brescia, Colleferro e Torviscosa) e pretesi dal Ministero dell'ambiente.

In conclusione, sul punto, il ragionamento sotteso alla decisione del tribunale è che l'interesse del commissario straordinario ad agire nei confronti della SORIN è destinato a divenire « concreto e attuale » solo se e soltanto dopo l'ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria del credito del Ministero dell'ambiente, credito che, tuttavia, come sopra sottolineato, lo stesso commissario straordinario, ancora oggi, contesta.

Inoltre, la sentenza del tribunale contesta alla radice l'impostazione giuridica dell'Avvocatura dello Stato, che — sotto il profilo soggettivo — non solo equipara fino a sovrapporle la posizione di SORIN e quella di SNIA, sul presupposto della nullità della intervenuta cosiddetta scissione « distrattiva », ma rivendica in modo apodittico l'irrilevanza di ogni distinzione, all'interno di un gruppo societario, tra le condotte gestorie riferibili all'una o l'altra delle società operanti, in quanto tutte comunque riconducibili direttamente a responsabilità propria della capogruppo.

Infine, la sentenza del tribunale di Milano, nel respingere la domanda, contesta all'Avvocatura dello Stato di non avere fornito prova alcuna sull'ammontare del danno, con riferimento sia agli accertamenti svolti sulle condizioni « attuali » di inquinamento dei siti e sulle valutazioni esperite per gli interventi di bonifica reputati necessari, sia in ordine alle spese fin qui sostenute o stanziato dalle pubbliche amministrazioni per le attività di bonifica.

Nonostante l'esito negativo delle cause promosse, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, in nome e per conto del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri, muovendosi sulla stessa scia di contenzioso, si è opposta inutilmente alla fusione della SORIN nella Livanova PCL e, contestualmente a tale opposizione, ha chiesto al tribunale di Milano la condanna di quest'ultima società (Livanova PCL) al pagamento della somma di euro 3.439.037.876,46, per i danni ambientali dei tre SIN, in quanto la Livanova PLC era subentrata alla SORIN e i ministeri erano terzi danneggiati dall'anzidetta fusione, che l'Avvocatura dello Stato riteneva totalmente invalida (articolo 2504-*quater* del codice civile).

Il tribunale di Milano — sezione specializzata in materia di impresa — con la sentenza n. 11747/2016, ha rigettato anche quest'ultima domanda dell'Avvocatura dello Stato, dopo aver osservato che:

1) erano state respinte le domande di insinuazione al passivo di SNIA e CAFFARO;

2) era stata rigettata l'opposizione allo stato passivo CAFFARO (mentre risultava tuttora pendente l'opposizione SNIA);

3) era stata rigettata la domanda di risarcimento danni (RG 5463/12 Tribunale Milano) promossa da SNIA in AS, con intervento *ad adiuvandum* degli odierni attori, avverso i cessati amministratori e sindaci in tema di paventati « danni ambientali » ed asserita « illiceità » della scissione SNIA-SORIN;

4) era stata rigettata soprattutto, con la sopra citata sentenza n. 4101/2016, pubblicata in data 1° aprile 2016, la domanda di condanna (RG 5148/12), direttamente proposta dagli odierni attori nei confronti di SORIN, in relazione proprio alle ragioni di credito indicate a fondamento della domanda qui proposta.

Infine, i primi giudici stigmatizzano, in modo molto severo, il comportamento della stessa Avvocatura dello Stato, nei termini che seguono: « Ancora una volta la formulazione della domanda di parte attrice appare poco attenta ai profili di diritto sia sostanziale che processuale sottesi alla pretesa azionata in giudizio (in questo caso in via subordinata) in relazione *a)* alla prova della legittimazione alla proposizione della domanda di risarcimento qui in esame; *b)* all'oggetto della pretesa risarcitoria avanzata ».

La sentenza del tribunale, che ha portato anche alla condanna per « lite temeraria » delle pubbliche amministrazioni, rappresentate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, non è stata impugnata e, pertanto, è divenuta definitiva anche su questo passaggio motivazionale.

Quindi, la relazione affronta la tematica del danno ambientale dei tre SIN, partendo dalla considerazione che le valutazioni ISPRA, poste a fondamento della pretesa creditoria del Ministero dell'ambiente, sono state ritenute dai tribunali di Milano e di Udine del tutto inidonee a tale scopo, fino al punto da non rappresentare neanche quell'inizio di prova, che consente al giudice del merito della causa di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, allo scopo di accertare quale sia il danno effettivo.

Il problema, dunque, non è legato agli importi contenuti nelle due valutazioni del danno ambientale, quanto al fatto che comunque venga calcolato dall'ISPRA il danno ambientale, si è in presenza di valutazioni astratte, del tutto non supportate e, di conseguenza, del tutto inidonee a far valere le ragioni di credito dello stesso Ministero dell'ambiente.

Sulla base di quanto sopra rappresentato, va detto che, nell'aggiornamento del mese di settembre 2016, ISPRA ha rivisto le proprie valutazioni, riducendo di circa due terzi la precedente valutazione complessiva del danno ambientale, portandola a euro 1.236.584.155, rispetto alla precedente valutazione di 3.439.037.876,46 di euro.

Tuttavia, anche in quest'ultima valutazione del danno, ISPRA ha adottato criteri e modalità che, alla pari della prima valutazione del danno, appaiono altrettanto prive di certezza, in quanto non corrispondono a costi effettivi, dal momento che non rappresentano dati desunti da accertamenti svolti sulle condizioni « attuali » di inquinamento dei siti, né da progetti quantomeno presentati, pur se non ancora regolarmente approvati.

Strettamente connesso alla valutazione del danno ambientale è il problema del « nodo » giuridico che né il commissario straordinario di SNIA, né l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano sono riusciti a superare, considerato che un interesse giuridicamente protetto, da far valere in giudizio, non sussiste fintanto che il credito per danni ambientali non viene ammesso al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di SNIA.

Si tratta di una questione pregiudiziale, allo stato del tutto irrisolta, che non consente il passaggio alla valutazione del merito della domanda, allo scopo di individuare le responsabilità dei singoli amministratori nella causazione del danno ambientale.

Tutto ciò precisato, va ribadito – a chiare lettere – in sede di conclusioni definitive, richiamando sul punto le considerazioni, già ampiamente illustrate nel capitolo I, paragrafo 6, che la responsabilità della « débacle » giudiziaria in tutte le cause civili promosse non può essere attribuita *sic et simpliciter* a ISPRA, che ha fatto le valutazioni del danno ambientale, nella prima versione (3.439.037.876,46 euro) e nella seconda versione (1.236.584.155 di euro), sulla base degli elementi in suo possesso.

In realtà, spettava alle difese, svolte, rispettivamente, ognuna nel proprio ruolo, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano e dal commissario straordinario di SNIA, a sua volta, assistito da difensori di chiara fama, supportare le valutazioni di ISPRA con ulteriori elementi di prova, anziché limitarsi attribuire a tali valutazioni una portata probatoria del danno ambientale che le stesse non hanno.

Aggiungasi inoltre che nei giudizi promossi non si intravede neanche la prova del nesso causale tra le condotte dei singoli amministratori e sindaci chiamati in giudizio e il danno ambientale asseritamente provocato dagli stessi.

Tanto più, poi, nella specifica materia ambientale, lì dove nella ricerca del responsabile dell'inquinamento vige – anche a livello comunitario – il più rigoroso rispetto del principio di causalità e della precisa individuazione del responsabile del danno ambientale.

Infine, non v'è dubbio che l'enormità delle spese processuali sostenute dal commissario straordinario hanno finito con il depauperare le risorse disponibili per completare la messa in sicurezza non solo dei siti di interesse nazionale, ma anche del sito di Galliera, dove il commissario straordinario, nonostante gli impegni assunti, ha realizzato solo tre pozzi barriera dei cinque previsti, mentre non ha realizzato del tutto i sistemi di convogliamento, gli impianti di emungimento e di trattamento delle acque di falda.

Nel contesto processuale, come sopra delineato, la relazione della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, in via autonoma e sulla base degli elementi acquisiti, ha cercato di operare una propria valutazione del danno ambientale, sulla base di elementi certi acquisiti e dei costi accertati, alla stregua dei criteri adottati sul punto dalla giurisprudenza e più volte richiamati in questa relazione.

Si tratta di una valutazione, che parte dall'esame dei costi indicati da ISPRA nell'ultima versione del mese di settembre 2016 – come si vedrà di seguito, trattando i singoli SIN – e li sottopone a vaglio critico, allo scopo di individuare, lì dove è possibile, i costi effettivi per la riparazione del danno ambientale.

Il SIN «Laguna di Grado e Marano»

Tutto ciò precisato e, scendendo nel dettaglio in ordine all'attività di bonifica dei singoli SIN e ai relativi costi, sviluppati nella relazione, va rilevato che, per quanto riguarda il SIN di Caffaro – Torviscosa (ancora oggi impropriamente denominato «Laguna di Grado e Marano», nonostante l'avvenuta deperimetrazione del SIN, che ha escluso proprio le aree lagunari), la società Environ Italy, su incarico del commissario straordinario, ha predisposto un «Progetto operativo di messa in sicurezza operativa e bonifica delle aree di competenza della società Caffaro in amministrazione straordinaria nel sito di Torviscosa (UD)», calcolando i costi della bonifica nella somma di 31,85 milioni di euro (cfr. allegato al doc. 1156/5).

Viceversa ISPRA, nell'ultima valutazione del danno ambientale del mese di settembre 2016, ha stimato i costi per il completamento degli interventi nel SIN Laguna di Grado e Marano, nella maggior somma di euro 759.162.965, ivi compreso il costo di euro 593.490.623, per gli interventi di dragaggio e smaltimento dei sedimenti lagunari, che viceversa non vanno rimossi, com'è emerso dagli approfondimenti eseguiti in sede di ripерimetrazione del SIN, che ne hanno escluso la pericolosità.

Del pari, è del tutto ingiustificata la voce di costo concernente il danno ambientale alle acque, stimato dall'ISPRA nella somma di 133.822.342 di euro, considerato che il relativo danno viene rapportato in modo del tutto approssimato alle quantità di acque meteoriche che, nel corso degli anni, hanno attinto i terreni inquinati del sito e sono finite in falda, provocandone l'inquinamento.

Come si è rilevato sul punto nella relazione, si tratta di un calcolo impossibile, in quanto il volume delle acque contaminate viene calcolato in mc. 66.911.171, un dato quest'ultimo che non si presta ad alcuna verifica.

Pertanto, appaiono fondati solo i costi di euro 29.770.000, concernenti i lavori di bonifica del suolo e della falda nell'area dello stabilimento industriale, nonché il costo di euro 2.080.000 per i lavori di *capping* sui canali Banduzzi, Banduzzi Nord, Darsena e canale navigabile, esclusa la rimozione dei sedimenti.

La somma complessiva dei costi di questi ultimi due interventi – pari a euro 31.850.000 (euro 29.770.000 + euro 2.080.000) – corrisponde a quella calcolata dalla Environ Italy Srl nel progetto operativo di bonifica dell'area dello stabilimento Caffaro, predisposto dalla stessa società.

In conclusione sul punto, non v'è dubbio che i costi degli interventi di ripristino delle matrici ambientali del SIN Laguna di Grado e Marano devono essere stimati, allo stato, nella complessiva somma di 31.850.000 di euro, diversamente da quanto ritenuto da ISPRA nell'ultima relazione del mese di settembre 2016, che li aveva valutati nell'importo complessivo di 759.162.965 di euro.

Si tratta di un dato abbastanza sicuro, che il Ministero dell'ambiente non può ignorare nel calcolo del credito per danno ambientale, di cui alla domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della SNIA Spa in liquidazione.

Tanto più per la ragione che, proprio in funzione della realizzazione del progetto di bonifica delle aree della Caffaro, predisposto dalla società Environ Italy, le amministrazioni interessate e, cioè, la presidenza della regione Friuli Venezia Giulia, lo stesso Ministero dell'ambiente, il Ministero dello sviluppo economico, il comune di Torviscosa e il commissario straordinario della Caffaro in amministrazione straordinaria, hanno sottoscritto, in data 2 dicembre 2016, un protocollo d'intesa, che prevede uno stanziamento di 40 milioni di euro (di cui 35 milioni di parte ministeriale e 5 milioni della regione Friuli Venezia Giulia).

Attualmente, è in corso di attivazione il tavolo di coordinamento previsto dal protocollo d'intesa per la definizione e la scrittura dell'accordo di programma, che consentirà di passare alla fase esecutiva degli interventi di bonifica dell'area, indicati in dettaglio nel protocollo d'intesa.

Con riferimento a questa fase, gli uffici dell'ARPA segnalano il ruolo particolarmente attivo che stanno svolgendo i vertici della regione Friuli Venezia Giulia.

Si tratta di un risultato straordinario, frutto della cooperazione tra gli uffici della regione, dell'ARPA, del Ministero dell'ambiente e del commissario straordinario delle società Caffaro Srl in liquidazione e Caffaro Chimica Srl in liquidazione.

Da ultimo, il commissario straordinario ha segnalato — via e-mail — che, in data 14 luglio 2017, si è tenuta presso il complesso industriale di Torviscosa la cerimonia inaugurale del nuovo impianto di cloro soda « a membrane », costruito dalla società Halo Industries spa, in esecuzione di un obbligo contratto con la procedura e destinato a dare lavoro a circa 50 dipendenti.

Con quest'ultima operazione, il sito di Torviscosa è stato riconsegnato a un futuro industriale e occupazionale.

Si tratta di risultati di grande rilevanza per il rilancio industriale dell'area di Torviscosa, che è stato possibile raggiungere solo dopo la deperimetrazione del SIN, avvenuta con decreto ministeriale n. 222/M del 12 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 3 gennaio 2013, che ha escluso l'area lagunare e ha soppresso la figura del commissario delegato per l'emergenza nella laguna di Grado e Marano.

Invero, la perimetrazione iniziale del SIN Laguna di Grado e Marano, avvenuta con decreto ministeriale del 24 febbraio 2003, comprendeva un'area di circa 10.695 ettari, di cui 3.755 ettari a terra e ben 6.940 ettari a mare, pari al 60 per cento della laguna, sul presupposto della presenza di mercurio anche nell'area lagunare.

E, tuttavia, è accaduto che, dopo dieci anni di gestione dell'emergenza, i cospicui fondi affidati al commissario delegato per l'emergenza nella laguna (euro 93.543.582,33, di cui più della metà spesi) sono stati impiegati per carotaggi, dragaggi, per far costruire una cassa di colmata, per consulenze e progetti e, soprattutto, per remunerare i membri della struttura commissariale, ma praticamente nulla è stato fatto per l'effettivo risanamento ambientale.

Nel contempo, l'ufficio del commissario delegato per l'emergenza lagunare aveva affidato l'incarico di redigere un faraonico e irrealizzabile progetto dell'intera area del SIN, comprensiva della parte

lagunare, dell'importo di 230.000.000 di euro, alla Sogesid, società in *house* del Ministero dell'ambiente, ma senza svolgere una gara a evidenza pubblica, nonostante la Sogesid fosse estranea alla struttura commissariale e, quindi, non sottoposta al cd. « controllo analogo ».

Il progetto veniva approvato e imposto al commissario straordinario Caffaro (pubblico ufficiale nominato dal MISE), nonostante egli avesse vittoriosamente impugnato tutte le relative conferenze dei servizi. Soltanto nel 2012, il progetto Sogesid di 230 milioni di euro è stato annullato e, in sua sostituzione, è stato approvato il progetto redatto da Environ Italy Srl, per conto dell'amministrazione straordinaria Caffaro, di cui si è detto.

Al proposito, va rilevato che l'annullamento del progetto della Sogesid è stato consequenziale al fatto, emerso nel frattempo, che la necessità del risanamento ambientale – alla stregua degli accertamenti tecnici successivamente validati – doveva ritenersi confinata all'area del sito industriale Caffaro e alla ristretta area di confluenza dei fiumi Aussa e Corno.

È accaduto, infatti, che i consulenti della procura della Repubblica presso il tribunale di Udine e della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, investiti della vicenda, hanno appurato che nelle acque lagunari vi era la presenza, non dei composti di mercurio metilato, molto dannoso per l'organismo umano, bensì del solfito di mercurio, il cosiddetto « cinabro », che è un mercurio naturale che esiste da centinaia di anni.

La vicenda penale ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio, in data 4 maggio 2017, davanti il tribunale di Roma dei vertici – in allora – del Ministero dell'ambiente, dei Commissari delegati per l'emergenza lagunare succedutisi negli anni e dei legali rappresentanti della società Sogesid per il reato di associazione a delinquere, finalizzata al falso e alla truffa ai danni dello Stato, nonché per i reati di abuso d'ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e tentata corruzione, come loro rispettivamente contestati nella richiesta di rinvio a giudizio della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Comunque, all'esito della deperimetrazione del SIN Laguna di Grado e Marano, rimane da chiedersi, per un verso, come sia potuto accadere che vi sia stata una iperperimetrazione del SIN, da 1 a 50, come dimensioni, rispetto alle effettive esigenze di bonifica dell'area ex Caffaro e della foce dell'Aussa-Corno, con un enorme spreco di fondi pubblici e, per altro verso, come mai la Sogesid, società in *house* del Ministero dell'ambiente, abbia potuto svolgere per circa un decennio un ruolo così rilevante nell'intera vicenda, sponsorizzando progetti faraonici di messa in sicurezza del SIN.

Il SIN « Brescia – Caffaro »

La relazione tratta quindi il SIN Brescia – Caffaro, la cui situazione si presenta molto più complessa per quanto riguarda la messa in sicurezza permanente.

Il SIN Brescia – Caffaro è un'area di 262 ettari e interessa la falda sottostante, per un'area di 2.109 ettari.

All'interno del SIN, lo stabilimento Caffaro, da cui si origina l'inquinamento, ha un'estensione di circa 11 ettari.

Nel SIN è stata rilevata la contaminazione da PCB, metalli pesanti (mercurio ed arsenico), solventi clorurati, diossine e furani, che hanno interessato diverse matrici e diversi siti:

- i terreni dello stabilimento produttivo e la falda acquifera ad esso sottostante;
- la falda acquifera a valle dello stabilimento per più di 20 Km di distanza;
- i sedimenti e le sponde delle rogge del reticolo delle acque superficiali, a partire dalla roggia Fiumicella, dove recapitano gli scarichi dello stabilimento Caffaro;
- le aree agricole ubicate in prossimità dello stabilimento produttivo;
- diverse aree residenziali contaminate del comune di Brescia.

L'area da cui trae origine l'inquinamento è quello dello stabilimento industriale.

Come si è rilevato nel capitolo 3, che tratta il SIN di Brescia – Caffaro, è accaduto che, con contratto in data 7 marzo 2011, la società New Co Brescia Spa (da novembre 2014 Caffaro Brescia Srl), appartenente al gruppo SCEF (ex SCF Finanziaria Srl), ha acquisito in proprietà dalla Caffaro Chimica Srl in liquidazione, in amministrazione straordinaria, gli impianti produttivi del complesso aziendale di Brescia ed è inoltre subentrata, come locataria, nella detenzione di alcuni immobili e aree e, come comodataria, nella detenzione di impianti elettrici (che manutiene in via ordinaria e straordinaria).

Come si è detto, l'operazione è stata accompagnata dall'assunzione a carico dell'acquirente dell'obbligo di pompaggio della falda.

Allo stato, la società Caffaro Brescia, in forza degli impegni contrattuali assunti con il commissario straordinario della Caffaro Chimica Srl in liquidazione, sta mantenendo in efficienza il barriera idraulico nell'area dello stabilimento industriale, con un costo annuo di euro 1.000.000.

La MISE (messa in sicurezza d'emergenza) consiste in un sistema di emungitura di sette pozzi, che hanno una portata complessiva di circa 1.500 mc/h.

Tuttavia, l'acqua pompata dai sette pozzi, dopo il suo utilizzo industriale (principalmente, come acqua di raffreddamento), da parte della Caffaro Brescia Srl, viene scaricata ancora inquinata nella roggia Fiumicella (un canale artificiale realizzato sia a fini irrigui, sia per l'alimentazione delle industrie presenti a sud della Caffaro), ad eccezione dell'acqua emunta dal pozzo n. 7, che viene trattata con carboni attivi e disinquinata dal PCB e dai solventi clorurati e viene altresì trattata con resine a scambio ionico per la rimozione del mercurio, ma questo solo per la portata di 400 mc/h, rispetto a quella totale di 1.500 mc/h.

Viene effettuato anche un trattamento sul pozzo n. 2, ma limitatamente solo all'eliminazione del mercurio (mediante resine a

scambio ionico), mentre sugli altri inquinanti non viene effettuato nessun trattamento.

In conclusione sul punto, al momento, per le acque emunte dai restanti pozzi non viene attuato alcun trattamento, a monte del riutilizzo.

Con le modalità sopra descritte, l'acqua scaricata senza un completo trattamento e, dunque, ancora inquinata, viene immessa nel reticolo di rogge a valle del sito Caffaro, con la conseguenza che la stessa continua a contaminare sia le acque superficiali, sia i sedimenti delle rogge di un territorio di valle per circa 22 km, estendendosi addirittura anche oltre l'area della perimetrazione attuale del SIN.

Fatto sta che, secondo i dati ARPA del 2015, vengono immessi annualmente nella roggia 200 chili di solventi clorurati e 280 chili anno di cromo esavalente, un quantitativo rilevante, sebbene nel rispetto dei limiti, ma che ha un vizio di origine, poiché parte da un quantitativo emunto di ben 13 milioni di metri cubi anno.

Questi dati rendono evidente l'inefficacia degli attuali limiti allo scarico e la necessità di nuovi limiti, che dovrebbero essere fissati in una prossima conferenza di servizi per il rinnovo dell'AIA, dove verrebbero posti nuovi limiti allo scarico per quanto riguarda il PCB.

Comunque, la veicolazione dell'inquinamento, attraverso le acque superficiali potrà cessare soltanto se e quando tutto lo scarico della società Caffaro Brescia Srl – costituito dalle acque inquinate estratte con la barriera idraulica per l'intera portata di 1.500 mc/h (pari a milioni di tonnellate di acqua inquinata all'anno) – sarà trattato con carboni attivi, fino a raggiungere il valore di concentrazione di PCB, previsto per le acque di falda dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il cui limite è 0,01 µg/l, così attuando il disinquinamento dell'area.

L'altra fonte di contaminazione delle aree a valle dello stabilimento è la falda sotterranea.

Ciò avviene perché, in realtà, la barriera idraulica sopra descritta non è efficace e non ferma completamente il flusso di acqua sotterranea, consentendo all'inquinamento di spostarsi verso valle.

Sicuramente, l'inquinamento è destinato a proseguire, poiché la causa dell'inquinamento della falda, che trova le sue origini presso lo stabilimento, è costituita dal terreno contaminato dello stesso stabilimento, terreno che viene dilavato dalle piogge con conseguente costante inquinamento della falda.

Appare, quindi, evidente che, se non si interviene a disinquinare il terreno dello stabilimento, l'inquinamento dell'intero SIN è destinato a non cessare mai.

Allo stato, è comunque necessario potenziare il sistema di barriera della falda per bloccarla con efficacia e, contemporaneamente, intervenire per depurare in modo completo gli scarichi dello stabilimento recapitanti nella roggia Fiumicella.

Tanto più, alla luce dei risultati degli ultimi monitoraggi delle acque di falda, effettuati dall'ARPA di Brescia nelle ultime campagne di settembre, ottobre e dicembre 2016, all'interno e in prossimità del sito di interesse nazionale Brescia-Caffaro, come riportati nella relazione di ARPA del mese di maggio 2017, che pongono in evidenza che la falda è ancora inquinata e confermano, altresì, che l'attuale

barriera idraulica è inefficace, in quanto non riesce a bloccare la veicolazione degli inquinanti che si trasferiscono verso valle, proprio, a partire dallo stabilimento industriale.

Tutto ciò rilevato sulla situazione del sito, va detto che la Caffaro Brescia Srl — che comunque, con i limiti anzidetti, si adopra per mantenere in esercizio il barriera idraulico della falda — si accinge trasferire, entro il 2019, la propria attività produttiva da Brescia a Bussi, in Abruzzo, a seguito di un accordo raggiunto con la Solvay.

Si tratta di scelta industriale adottata anche in considerazione degli elevati costi dell'energia elettrica e della vetustà dell'impianto di Brescia, pur se la società si è impegnata a proseguire in ogni caso l'attività di emungimento delle acque di falda, allo scopo di sottrarsi a possibili accuse di disastro ambientale.

In tale contesto abbastanza preoccupante, si inserisce l'opera del commissario straordinario delegato del SIN, nominato con D.I. del 17 giugno 2015 n. 178, il quale, grazie ai fondi pervenuti al SIN negli anni, da parte del Ministero dell'ambiente e della regione Lombardia, per il complessivo importo di euro 50.000.000, ha indetto una gara, allo scopo di realizzare nell'area dello stabilimento (pari a 11 ettari, rispetto all'area dell'intero SIN che è di 250 ettari) due progetti, il primo, concernente la ricostruzione di una nuova barriera idraulica, idonea a fermare gli inquinanti, il secondo progetto riguarda il risanamento delle matrici ambientali suolo e sottosuolo.

Per la bonifica dell'intero territorio inquinato e, in particolare, per i suoli agricoli privati, in mancanza di fondi adeguati e non essendo comunque programmabile una bonifica che comprenda l'intera area inquinata del SIN, a motivo delle sue eccessive dimensioni, il commissario delegato si sta prodigando per individuare tipologie di coltivazioni, che evitino la trasmissione di questi inquinamenti attraverso la catena alimentare, considerato — per fare un esempio — che il chicco (il mais, il grano, l'orzo, il triticale) non è toccato dall'inquinamento.

Nel corso di questa stagione e della prossima del 2018 l'ATS (Agenzia di tutela della salute) ha programmato di raccogliere un numero di campioni, tale da poter affermare con tranquillità quali prodotti siano edibili, a seguito di valutazione caso per caso (del tipo, « questo sì, questo no », « questo sì a queste condizioni »).

Tutto ciò, in considerazione del fatto che il tema, proprio a causa delle sue dimensioni, non può essere se non quello della « convivenza in sicurezza ».

Quanto alle aree pubbliche, il comune di Brescia, d'intesa con il commissario delegato, ha già proceduto alla bonifica di alcuni parchi e giardini pubblici: uno, è collocato in uno dei quartieri del SIN dove la bonifica è stata già completata (scuola Divisione Acqui), mentre una seconda bonifica effettuata riguarda due scuole, la Calvino e la Deledda, che sono poste fuori dal SIN.

Inoltre, all'interno del SIN, è stata completata la bonifica dell'area di via Milano — via Nullo ed è stato approvato il progetto esecutivo per la bonifica di altri due parchi all'interno del SIN e, cioè, il parco di via Passo Gavia, quartiere Primo Maggio, e l'ex infrastruttura di atletica leggera Calvesi.